

CASSAZIONE PENALE

24 MAGGIO 2012 N. 19618

PRESIDENTE: SIRENA

RELATORE: MASSAFRA

PARTI: RYANAIR LTD
K.J.**Perquisizione e sequestro di sistemi informatici**

- **Credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on line**
- **Perquisizione e sequestro finalizzati a identificare preventivamente i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti**
- **Monitoraggio illimitato, preventivo e permanente di un sistema informatico**
- **Esclusione**

La perquisizione prevista dall'art. 247, comma 1-bis, c.p.p. è consentita quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza. Ne deriva che tali dati devono essere già presenti nel sistema al momento in cui viene disposta ed eseguita la perquisizione dovendosi escludere che essa possa autorizzare, in mancanza di una notizia criminis, il monitoraggio illimitato, preventivo e permanente di un sistema informatico.

FATTO E DIRITTO. — Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa avverso l'ordinanza in data 23 settembre 2011 del Tribunale del riesame di Pisa con cui veniva accolta la richiesta della compagnia aerea « Ryanair ltd. » e conseguentemente annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura medesima delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli *on line*, motivato dall'esigenza di poter identificare per tempo — in base ad una serie di parametri sintomatici desumibili dalle modalità di prenotazione dei voli (soprattutto eseguite last minute, in orario notturno, con rientro programmato entro pochissimi giorni dall'arrivo) — i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti (c.d. ovulatori).

Il tribunale rilevava che il provvedimento di perquisizione e sequestro impugnato mirava non tanto ad acquisire elementi di conoscenza in ordine ad una o più *notitiae criminis* determinate quanto a monitorare in modo illimitato, preventivo e permanente il contenuto di un sistema informatico onde pervenire per suo tramite all'accertamento di reati non ancora commessi, ma dei quali si ipotizzava la futura commissione da parte di soggetti ancora da individuarsi e negava che la parola « banche » contenuta nel novellato art. 248 c.p.p., comma 2 (richiamato a giustificazione del provvedimento censurato dalla Pubblica Accusa), si potesse riferire anche alle « banche-dati » e non già solo agli « istituti di credito ».

Il P.M. ricorrente, dopo aver premesso la ricostruzione degli antecedenti dell'emissione del provvedimento *de quo*, contestava entrambe le suddette argomentazioni del Tribunale, dolendosi dell'inosservanza della disciplina processuale di cui all'art. 248 c.p.p., comma 2 e dell'erronea applicazione della disciplina processuale indicata nell'art. 247 c.p.p., comma 1.

È stata depositata una memoria difensiva nell'interesse della Compagnia aerea « Ryanair l.t.d. » a confutazione delle argomentazioni prospettate dal ricorrente. Il ricorso è infondato e va respinto.

La perquisizione, ai sensi dell'art. 247 c.p.p., comma 2, (introdotto dalla L. n. 48 del 2008), è consentita « quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza ». Emerge, quindi, chiaramente, già dal testo letterale della norma, che i dati in questione devono già essere presenti nel sistema informatico al momento in cui viene disposta ed eseguita la perquisizione: e di certo le credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on line non rientrano in alcuna delle categorie sopra menzionate, non potendosi, in radice, logicamente ritenere « pertinenti al reato », laddove, per giunta, un reato non si sia ancora concretizzato e nemmeno per vaghi tratti delineato.

Infatti, « l'ordinamento processuale colloca i provvedimenti di perquisizione e sequestro tra i mezzi di ricerca della prova, tali provvedimenti presuppongono perciò l'esistenza di una "notitia criminis" e l'avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo registro. Coerentemente con tale collocazione, per l'emissione del provvedimento è richiesta la forma del decreto motivato che deve necessariamente contenere l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione nonché della norma penale che si intende violata, non essendo sufficiente la mera indicazione del titolo di reato... » (Cass. pen. Sez. 6, n. 2473 del 17 giugno 1997, Rv. 209122 e successive conformi).

Pertanto, è da escludere un preventivo ed indefinito monitoraggio del sistema predetto in attesa dell'eventuale e futura comparsa del dato da acquisire a base delle indagini: si verrebbe altrimenti ad integrare un nuovo ed anomalo strumento di ricerca della prova, con finalità nettamente esplorative, di mera investigazione (paragonabile alle intercettazioni), che nulla ha a che fare con la perquisizione.

Correttamente, inoltre, il Tribunale ha escluso la fondatezza dell'interpretazione offerta dalla Pubblica Accusa del nuovo testo dell'art. 248 c.p.p., comma 2, a giustificazione del provvedimento censurato.

Infatti, la locuzione contenuta nell'art. 248 c.p.p., comma 2 (anch'esso novellato dalla L. n. 48 del 2008) laddove richiama le « banche » (termine già adoperato nel previgente testo della norma in questione) non può che riferirsi, come in precedenza previsto, solo agli istituti di credito, in relazione ai quali è stata estesa la possibilità di esaminare, presso di essi, oltre che « atti, documenti e corrispondenza » (già contemplati in precedenza) anche « dati, informazioni e programmi informatici ».

Nulla consente di dilatare estensivamente l'accezione di « banche » fino a comprendere le « banche-dati » presenti, per giunta in continuo aggiornamento automatico, presso qualsiasi altro ente o struttura privata o pubblica, tanto più che, come acutamente rilevato dall'ordinanza impugnata, il termine banca-dati, omologo della corrispondente espressione inglese « data-base », non risulta mai adoperato dall'ordinamento giuridico italiano il quale, laddove ha inteso riferirsi ad un centro di raccolta ed gestione di dati informatici, ha impiegato la diversa specifica dizione di « sistema informatico o telematico » (come nel soprarichiamato art. 247 c.p.p., comma 2 al pari degli artt. 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quinquies* e 640-*ter* c.p.).

Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso.

**PERQUISIZIONE E
SEQUESTRO INFORMATICI:
DIVIETO DI INQUISITIO
GENERALIS**

La Procura di Pisa aveva con decreto di perquisizione e sequestro ai sensi dell'art. 247 c.p.p., disposto di acquisire le credenziali di accesso ad un sistema informatico di prenotazione di voli on line, appartenente ad una Compagnia aerea, per monitorare, nel tempo i passeggeri sospetti di essere corrieri della droga (ossia « ovulatori »). Il P.M. aveva individuato una sorta di griglia legata alle modalità di prenotazione per identificare i sospettabili. Particolarmente aveva ritenuto indici sintomatici: la formula « last minute », l'orario notturno di prenotazione, la scelta di voli low cost e il rientro a breve distanza).

La società, attinta dal decreto, aveva presentato richiesta di riesame ed il competente Tribunale aveva revocato il provvedimento. La Procura aveva proposto ricorso per Cassazione conclusosi con il rigetto dell'impugnazione.

2. Le motivazioni, seppur sintetiche, appaiono di rilevante interesse e dotate di evidente efficacia dimostrativa.

La Corte di Cassazione esamina due punti, devoluti dal ricorrente.

Il primo coincide con la nozione di « cosa pertinente al reato », ai sensi dell'art. 247 c.p.p. La Procura aveva, infatti, esposto la tesi che le credenziali di accesso al sistema di prenotazione, in quanto idonee a fornire elementi utili, per future indagini nel settore degli stupefacenti, fossero rimesse nel paradigma normativo.

Il Tribunale del riesame e la Corte di Cassazione, con un'esegesi accurata della norma, pervengono a conclusioni opposte.

Il fulcro della sentenza sta nella lettura dell'art. 247, co. 1-bis c.p.p., introdotto dalla legge n. 48 del 2008 che disciplina l'acquisizione della prova digitale. Ebbene, la norma prevede: « quando vi è fondato motivo di prevedere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato *si trovino* in un sistema informatico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione ».

Appare evidente che lo scopo della novella (inserita nel codice di rito per rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Budapest) sia quello di fissare regole procedurali idonee a garantire la genuinità della prova informatica. Prima del suo innesto, infatti, gli inquirenti, nell'esecuzione di un sequestro od una perquisizione, potevano procedere con sistemi inadeguati — ad esempio, la sua accensione ed il conseguente controllo diretto, ovvero l'acquisizione del dato tramite una semplice operazione di copia-incolla su un supporto — tali da pregiudicare la valenza probatoria del dato acquisito e la sua genuinità¹. Sono finalmente impo-

¹ ATERNO, *Modifiche al titolo III del libro III del codice di Procedura Penale*, in *Cybercrime, responsabilità degli enti*,

prova digitale, a cura di CORASANITI, CORRIAS LUCENTE, Padova, 2009, part. pag. 209.

ste cautele, quali l'impiego di strumenti tecnici capaci di effettuare un clone del sistema o del supporto, senza alterare i dati originali.

Senonché non era questo il *thema decidendum*, ma l'orbita e le finalità di un possibile sequestro. La Corte Suprema opportunamente osserva che l'art. 247, co. 1-bis si riferisce a « dati e informazioni » che « si trovino » nel sistema; ossia siano attualmente presenti e siano relativi ad un reato (in corso di accertamento): « emerge, quindi, chiaramente già dal testo letterale della norma, che i dati in questione devono essere già presenti nel sistema informatico al momento in cui viene disposta ed eseguita la perquisizione ». È ovvio corollario che le credenziali di accesso al sistema ed i dati (futuri) da estrarre tramite esse non siano riconducibili a questa categoria. Aggiunge la Corte di Cassazione che tali informazioni non possono neppure ritenersi « pertinenti al reato », poiché, nel caso, il reato non era ancora consumato e neppure in itinere o « per vaghi tratti delineato ».

La sentenza aggiunge che la perquisizione ed il sequestro sono annoverati tra i mezzi di ricerca della prova che presuppongono, quindi, almeno l'esistenza di una *notitia criminis* e la sua iscrizione nel registro generale; ribadisce, pertanto l'assunto accolto dalla giurisprudenza, secondo il quale il decreto di perquisizione deve contenere almeno l'indicazione degli elementi essenziali della fattispecie concreta (tempo, luogo ed azione)², mancanti nel caso per le precipue finalità del sequestro.

In tal modo è ribadito un principio vitale dell'ordinamento: il divieto dell'*inquisitio generalis*, strumento cui si ricorreva in altre epoche con larghezza³.

3. La Procura, altresì, aveva sostenuto che il decreto era ammissibile, anche ai sensi dell'art. 248⁴ c.p.p. (come inserito dalla L. n. 48 del 2008), ritenendo probabilmente che l'accertamento di circostanze utili ai fini delle indagini (menzionato nella norma) escludesse la necessità del collegamento con un dato presente nel sistema e consentisse di dilatare le finalità inquisitorie. Senonché tanto non è permesso dalla specifica norma che comunque delinea un istituto riconducibile al *genus* della perquisizione e presuppone sempre, come dianzi ricordato, l'esistenza di un procedimento in atto. La Corte di Cassazione (conformemente al Tribunale del riesame) ne ha escluso l'applicabilità per un'ulteriore ragione. Infatti, il P.M. aveva interpretato il lemma « banche » come « banche dati ». Secondo la sentenza, invece, il termine si riferisce esclusivamente agli Istituti di credito. L'interpretazione va condivisa: nel codice di rito esistono particolari disposizioni per gli Istituti di credito (anche legate alla segretezza) sempre denominati « Banche ».

Non è, tuttavia, condivisibile l'opinione che al sistema penale sia ignoto il termine « banche dati » che resterebbe, pertanto, una locuzione non giuridica. Se è vero che il codice di rito non lo menziona, è altrettanto vero

² Cass., Sez. VI pen., 17 giugno 1997, n. 2473.

³ Per riferimenti: CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Milano, 1999, pag. 664.

⁴ Il testo: « Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare al-

tre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza, nonché dati, informazioni o programmi informatici. In caso di rifiuto l'autorità procede a perquisizione.

che norme specifiche riguardano le « banche dati » sia nel codice della privacy⁵ (ad esempio l'art. 4, lett. p) le definisce e poi le regola), sia nel codice del diritto d'autore⁶ (art. 2 n. 9) che le protegge. Tale notazione, tuttavia, non ha alcun effetto sull'esegesi delle norme convincentemente operata dalla Corte e sulle conclusioni raggiunte che appaiono pienamente condivisibili.

GIOVANNA CORRIAS LUCENTE

⁵ D.Lgs. n. 196/2003.

⁶ L. n. 633/1941.